



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO

SEZIONE I

Registro Ordinanze: / 386/08
Registro Generale: 383/2008

nelle persone dei Signori:

PIERMARIA PIACENTINI Presidente
ELENA QUADRI Primo Ref.
MARCO POPPI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Marzo 2008**

Visto il ricorso 383/2008 proposto da:

CARONTE SRL

rappresentato e difeso da:

BALESTRERI ADOLFO MARIO

con domicilio eletto in MILANO

CORSO DI PORTA VITTORIA 5

presso

BALESTRERI ADOLFO MARIO

contro

COMUNE DI SEGRATE

per l'annullamento, previa sospensiva, del bando di gara spedito alla G.U.C.E. in data 18 gennaio 2008, con il quale la Città di Segrate ha indetto una procedura aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei "servizi di trasporto pubblico e di trasporto scolastico relativi alla Rete Integrata dei Servizi di Trasporto" in ambito comunale;

del Capitolato Tecnico per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico e di trasporto scolastico del Comune di Segrate, con particolare riguardo all'art. 1, comma 1, all'art. 3, comma 4, all'art. 4, commi 3 e 5, all'art. 7 -in combinato con gli artt. 8, comma 8, e 30- all'art. 10, all'art. 11 ed all'art. 13 nonché agli Allegati nn. 1, 2, 3 e 5;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
Udito il relatore Ref. Marco Poppi e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, non si ravvisa la sussistenza del necessario *fumus* con riferimento alla posizione della ricorrente quale gestore uscente, né si ravvisano evidenti profili di illegittimità del bando di gara impugnato; Valutato il difetto del requisito dell'irreparabilità del danno attesa la natura risarcibile del pregiudizio allegato;

Considerata la prevalenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto, quindi, che non sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, li 05 Marzo 2008

